

Guida alle agevolazioni per i disabili

Aggiornata con la legge finanziaria 2005



*Ufficio Relazioni Esterne
Sezione prodotti editoriali*

Sommario

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI	2
2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO	3
2.1. CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO	3
2.2. PER QUALI VEICOLI?.....	3
2.3. LA DETRAIBILITA' AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE	4
2.4. LE AGEVOLAZIONI IVA	4
2.5. L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO	5
2.6. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'	6
2.7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI	6
2.8. LA DOCUMENTAZIONE	6
2.9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE	7
3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI	10
3.1. MAGGIORI SCONTI IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP ..	10
3.2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D'AUSILIO	10
3.3. DEDUZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA.....	12
3.4. L'ALiquOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI	14
3.5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI	14
3.6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	15
3.7. DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE	15
4. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA	16
5. LE AGEVOLAZIONI SULLE SPESE PER I DISABILI (QUADRO RIASSUNTIVO)	17
NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI	18
6. PER SAPERNE DI PIÙ	21
7. FORMULARI	22

1. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.

Da ultimo, la stessa legge finanziaria per il 2005, nel sostituire le detrazioni d'imposta per i figli a carico con una deduzione dal reddito imponibile, ha previsto per il figlio portatore di handicap un importo maggiore (3.700 euro) di quello che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap (2.900 euro). Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale (vedi Cap. III, punto 3).

In base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

PER I FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta, dal 1° gennaio 2005, una deduzione dal reddito imponibile di 3.700 euro. Tale importo non è fisso ma diminuisce con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno. Per le modalità di calcolo si rinvia al Cap. III, punto 1.

Va ricordato che fino al 2004 è invece riconosciuta una riduzione fissa dall'Irpef che, nel caso di figlio portatore di handicap ammonta a 774,69 euro, a prescindere dal reddito del genitore.

PER I VEICOLI

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- l'esenzione dal bollo auto
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti

PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione d'imposta (del 36%) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2005 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

PER LE SPESE SANITARIE

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

PER L'ASSISTENZA PERSONALE

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- una deduzione dal reddito imponibile di un importo massimo di 1.820 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Come per la deduzione per i familiari a carico, tale agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente (vedi Cap. III, punto 3).

2. LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

L'area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. i non vedenti e i sordomuti;
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordomuti**, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all'adattamento del veicolo.

Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua a valere il requisito dell'adattamento.

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi (vedi la tabella a fine capitolo), oltre che agli autoveicoli, anche ai seguenti veicoli:

- motocarrozze;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).

2.1. CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SETTORE AUTO

2.2. PER QUALI VEICOLI?

SPESE DI ACQUISTO

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

SPESE PER RIPARAZIONI

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

INTESTAZIONE DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

È applicabile l'IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.

2.3. LA DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMO- ZIONE

2.4. LE AGEVOLAZIONI IVA

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

- L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l'annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
 - comunicare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.

Essa va effettuata nei confronti dell'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell'acquirente.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2.2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

2.5. L'ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

In Emilia Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104/92, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

L'UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio tributi dell'ente Regione.

Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Acì.

Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

QUELLO CHE DEVE FARE IL DISABILE

Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell'apposito paragrafo.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema infor-

mativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro.

Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

- 1) certificazione attestante la condizione di disabilità:
- per i non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
 - per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);
 - per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla com-

2.6. L'ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

2.7. DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

2.8. LA DOCUMENTAZIONE

missione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione;

- 2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- 3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni solo sui veicoli adattati, la documentazione da produrre è specificata nel paragrafo seguente.

Come precedentemente illustrato, alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli, a prescindere dall'adattamento del veicolo, se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92. Se queste condizioni personali non si configurano, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati.

Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, per disabile secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Nel quadro della categoria generica dei disabili, ai fini dell'agevolazione fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere "motorio". Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

PER QUALI VEICOLI

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

- motocarrozette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella che segue.

L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e impo-

2.9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE

sta di trascrizione al Pra).

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

L'IVA AGEVOLATA PER GLI ACQUISTI

Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole particolari:

- 1) l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
- 2) i veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
- 3) il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.

LA DOCUMENTAZIONE

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 2.8 dovranno presentare:

- 1) **fotocopia della patente di guida speciale.** Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si pre-

- scinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
- 2) ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, **autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti**. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
 - 3) **fotocopia della carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
 - 4) **copia della certificazione di handicap o di invalidità** rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Categorie di veicoli agevolabili

autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

3. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Come accennato in precedenza, fino al 2004 per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992), a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, spetta la detrazione di 774,69 euro, in sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap.

Dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i familiari a carico sono state sostituite da una deduzione dal reddito imponibile di 3.700 euro. Detto importo, anche questo superiore rispetto a quello che spetterebbe in assenza di handicap, non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente richiedente ha percepito nell'anno.

Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzione teorica} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:

- maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
- pari a zero o negativo la deduzione non spetta;
- compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando il coefficiente ottenuto, tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento, per la deduzione base.

Esempio:

Contribuente con figlio portatore di handicap a carico al 100% con un reddito complessivo nel 2005 di 30.000 euro. Supponiamo, inoltre, che abbia sostenuto spese deducibili dal reddito per 2.000 euro.

Questo il calcolo della deduzione spettante per il figlio:

$$(78.000 + 2.000 + 3.700 - 30.000) : 78.000 = 0,6884 \times 3.700 = \mathbf{2.547,08}$$

Non è invece cambiato il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

Si ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Inoltre, come avveniva per le detrazioni, anche le deduzioni possono essere fruiti in percentuali diverse dai coniugi a seconda del vantaggio che ciascuno può ritrarre.

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono

3.1. MAGGIORI SCONTI IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

3.2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI D'AUSILIO

sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, non è superiore a 2.840,51 euro). Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato.

Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

SPESA SANITARIA PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal

familiare stesso.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righe 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

La Finanziaria 2005 ha introdotto una nuova deduzione di **1.820** euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione diminuisce con l'aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.

In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra:

1. l'ammontare di 78.000 euro, a cui va aggiunta la stessa deduzione

3.3. DEDUZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

- teorica, quelle per oneri familiari e gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR, e sottrarre il reddito complessivo
2. l'importo di 78.000 euro

$78.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche (per carichi familiari e badante)} - \text{reddito complessivo}$

78.000

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del coefficiente ottenuto.

Qualora la spesa sostenuta per l'assistenza non raggiunge il limite di 1.820 euro, l'importo da indicare al numeratore sarà pari all'ammontare della spesa stessa.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di quelli per i familiari, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

Esempio:

Contribuente non autosufficiente con un reddito complessivo nel 2005 di 30.000 euro. Supponiamo che abbia sostenuto oneri deducibili dal reddito per 1.000 euro ed effettuato spese per assistenza propria per 1.500 euro.

Questo il calcolo della deduzione spettante per le spese di assistenza:

$$(78.000 + 1.000 + 1.500 - 30.000) : 78.000 = 0,6474 \times 1.500 = \mathbf{971,10}$$

QUALCHE CHIARIMENTO

Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La documentazione. Per fruire della deduzione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Altre precisazioni. L'importo di 1.820 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 euro.

Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Infine, la deduzione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).

Per l'individuazione dei beni si veda la nota 8 al Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese - cap. 5.

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- a) facilitare
 - la comunicazione interpersonale
 - l'elaborazione scritta o grafica
 - il controllo dell'ambiente
 - l'accesso all'informazione e alla cultura
- b) assistere la riabilitazione.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

LA DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

3.4. L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

3.5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Fino al 31 dicembre 2005 è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%, ai sensi dell'articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.

Si ricorda che la detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 36% rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l'imposta di successione ha previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente 180.759,91 euro, l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

L'importo della franchigia è elevato a euro 516.456,90 per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992. Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

3.6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

3.7. DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

4. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.

I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali dell'Agenzia.

Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia dovranno accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale.

Il servizio è stato attivato in almeno due Uffici locali, per ciascuna Direzione Regionale, che svolgeranno il nuovo servizio nell'ambito territoriale di propria competenza.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere consultando il sito Internet al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/assistenza_domicilio/index.htm

Resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia.

5. LE AGEVOLAZIONI SULLE SPESE PER I DISABILI (QUADRO RIASSUNTIVO)

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione dal bollo auto si veda nota 3)	B e C	si (4)	si (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	si (4)	si (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	no	si	=	=
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	si	si	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	si (6) (7)	si	=	=
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/ o di terapia occupazionale	A	=	=	=	si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=	=	=	si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	=	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	D	(8)	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
10. Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	D	=	Per l'importo che eccede € 129,11	=	=
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	=	si	=	=
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	=	=	=	si
13. Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	B	=	si (9)	=	=
14. Spese di mantenimento per il cane guida	B	=	=	pari a € 516,46	=

NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

- a) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).
- b) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.
- c) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).
- d) Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di disabile.

1. TIPO DI HANDICAP

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non superiore a 2.840,51 euro.

2. FAMILIARE DEL DISABILE

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da considerare fiscalmente a carico.

Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da minorazione di tipo fisico/motorio.

Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione spetta anche senza che il veicolo risulti adattato.

L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo.

I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel).

Nel caso in cui il disabile possieda più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto.

L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico

3. ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da "handicap grave", si tratti di veicoli adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile.

In questi casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

Non ci sono ai fini Iva limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel).

L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, non sono previsti limiti di cilindrata.

La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro.

Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%.

Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l'elenco dei beni assoggettati ad Iva del 4%.

Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni:

per sussidi tecnici e informatici s'intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

Al di fuori dell'Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni) si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alter-

4. AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

5. DETRAZIONE IRPEF AUTO

6. CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

7. SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

8. IVA AGEVOLATA

nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

9. ACQUISTO CANI GUIDA

6. PER SAPERNE DI PIÙ ...

D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt.10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)

Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)

Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)

Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt.30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/04, S.O. n. 192), art. 1, comma 349

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730)

Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002

7. FORMULARI

ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt... ..,
nat .. il..../.../..... a (prov.)
codice fiscale
residente a.....,
in via
ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione):
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere non vedente (o sordomuto) come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
- di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- di essere disabile psichico o mentale (di gravità tale da fruire dell'indennità di accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile *

Luogo e Data

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

* Per il disabile mentale o psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO DI AUTO NUOVA ADATTATA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt... ,
nat .. il..../.../..... a (prov.)
codice fiscale
residente a.....
in via
ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo (adattato e/o con cambio o
frizione automatica) targato

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000 (Testo unico sull'autocertificazione):
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere affetto da patologia riguardante gli arti inferiori comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104/92, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare
codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile *

Luogo e Data

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

(*) Per il disabile mentale e psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)

Il(la) sottoscritt... ..,
nat .. il..../.../..... a (prov.)
codice fiscale
residente a.....,
in via
ai fini dell'acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazione):
(barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)

1) che è stat... riconosciut... disabile ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, con una invalidità funzionale permanente di tipo:

- motorio
- visivo
- uditivo
- del linguaggio

2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e l'acquisto di un:

- computer
- modem
- fax
- altro

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile

Luogo e Data

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.

*La Guida alle agevolazioni per i disabili è una pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate
- Ufficio Relazioni Esterne - **Sezione prodotti editoriali**: Camilla Ariete (dirigente),
Paolo Calderone, Luigi Cugliandro, Daniela Dodero, Angela Gallo e Teresa Persichetti
Progetto grafico: Luigi Cugliandro
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it*